

AS668 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO/GESTIONE AEROPORTUALE

Roma, 19 gennaio 2010

Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato all'artigianato, industria, commercio mobilità e personale

Oggetto: *Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio di gestione aeroportuale.*

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 gennaio 2010, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, così come modificato dall'articolo 15 del d.l. 25 settembre 2009, n. 135.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ovvero di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, con riferimento al servizio di gestione aeroportuale, si ritiene che l'Amministrazione Provinciale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione di tale servizio.

La Provincia autonoma di Bolzano si è limitata a fornire soli elementi, di carattere qualitativo e quantitativo, a supporto dei vantaggi dell'affidamento *in house* alla società Airport Bolzano Dolomiti S.p.a. in termini di efficienza ed economicità, senza confrontarli con i potenziali benefici delle alternative, che potevano emergere da una consultazione del mercato finalizzata a verificare la presenza di operatori in grado di offrire il servizio oggetto di affidamento e di rispondere più efficientemente alle esigenze dell'Amministrazione.

La circostanza, documentata da codesta Amministrazione, che le società che gestiscono i limitrofi scali di Verona e Innsbruck abbiano dichiarato di non essere interessate a partecipare ad una eventuale gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'aeroporto di Bolzano-Dolomiti non appare infatti costituire un elemento idoneo a comprovare, in modo oggettivo e verificabile, la mancanza di utilità ed efficacia del ricorso al mercato e la conseguente necessità dell'affidamento *in house*.

Inoltre, sulla base delle informazioni agli atti, non può ritenersi assolto l'onere, previsto dalla normativa, di dare adeguata pubblicità alla scelta di affidamento del servizio in oggetto attraverso modalità *in house*. La sola pubblicazione, per un breve lasso di tempo, di un avviso sul sito *web* ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano e su quello dell'associazione Assaeroporti non rappresenta infatti una modalità adeguata a dimostrare l'inesistenza di operatori privati disponibili a offrire tale servizio alle condizioni di contribuzione ai costi degli stessi che sono attualmente garantite ad Airport Bolzano Dolomiti S.p.A..

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che la dimensione e la connotazione morfologica del territorio in esame non rappresentano, di per sé, pregiudiziali di tipo negativo alla ricerca del fornitore del servizio di gestione aeroportuale attraverso procedure competitive.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino